Indice

1 Generalità 2
2 Certificazione 3
3 Gestione dei reclami e comunicazioni esterne 13
4 Modifica dello schema di certificazione 13
5 Sospensione / revoca / rinuncia della certificazione 14
6 Riservatezza 16
7 Reclami, ricorsi e contenziosi 16
8 Forza maggiore 17
9 Tariffe e condizioni economiche 17
All.1 prescrizioni particolari per la certificazione dei sistemi gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001) 19
All.2 prescrizioni particolari per la certificazione dei sistemi gestione per la parità di genere (PdR 125) 20

Rev.	Data	Causale	Redazione	Approvazione
11	23/10/2026	RECEPIMENTO NUOVO REGOLAMENTO ACCREDIA IN VIGORE DAL 1.11.2026	RGQ	DG
10	31/01/2026	RECEPIMENTO COMMENTO ACCREDIA NOVEMBRE 2025	RGQ	DG
9	09/01/2023	RECEPIMENTO COMMENTI STAGE 1 PDR 125	RGQ	DG
8	22/07/2022	ADEGUAMENTO PDR 125	RGQ	DG
7	22/05/2020	RECEPIMENTO RILIEVI ED ACCREDIA DEL 26.03.2020	RGQ	DG
6	30/11/2019	RECEPIMENTO RILIEVI AUDIT DOCUMENTALE ABMS	RGQ	DG
5	25/07/2019	ADEGUAMENTO PER CERTIFICAZIONE ISO 37001	RGQ	DG
4	08/01/2018	RECIPIMENTO DELLA NUOVA RT 05 ACCREDIA DEL 10.10.2017	RGQ	DG
3	27/12/2016	PUNTUALIZZAZIONI IN MERITO AI TRASFERIMENTI DEI CERTIFICATI	RGQ	DG
2	30/11/2016	MODIFICHE A SEGUITO ESAME DOCUMENTALE ACCREDIA	RGQ	DG
1	01/02/2016	ADEGUAMENTO ALLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015	RGQ	DG
0	01/07/13	PRIMA EMISSIONE	RGQ	DG

1 Generalità

1.1 Principi

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra CVI ITALIA S.R.L.S. (d'ora in avanti "CVI ITALIA") e le Organizzazioni (Aziende) nell'erogazione dei servizi di Certificazione dei Sistemi di Gestione in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Nella sua attività di certificazione, CVI ITALIA applica i seguenti principi:

a) le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.

b) è totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:

- svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da CVI ITALIA;

- netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;

- puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 7 del presente Regolamento;

- totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione dei Sistemi di Gestione, sia diretto, sia tramite strutture a CVI ITALIA collegate.

1.2 Definizioni

Certificazione di Sistemi di Gestione

In questo Regolamento il termine "certificazione" sta ad indicare tutte le attività eseguite da CVI ITALIA, sulla base delle quali dichiara, con ragionevole attendibilità, che il Sistema di Gestione di un'Azienda soddisfa i requisiti dello schema di certificazione (Norma) di riferimento, oltre a eventuali requisiti aggiuntivi definiti dagli Enti di Accreditamento.
I termini utilizzati fanno riferimento alle definizioni riportate in UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020

1.3 Riferimenti

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Global ACI-TECH-3-001 (M)
Global ACI-TECH-3-002 (M)
Global ACI-TECH-3-003 (M)
Global ACI-TECH-3-004 (M)
Global ACI-TECH-3-021 (I)
IAF ID 3:2011 (documento informativo su eventi straordinari, ove pertinente)
Global ACI-TECH-3-008 (M)
ACCREDIA RG-01, RG-01-01 e altre prescrizioni applicabili dell'Ente di Accreditamento
Tutti nelle versioni applicabili; (M) = documento mandatario, (I) = informativo.

1.4 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendali in accordo agli Schemi di certificazione di riferimento (Norme nazionali / internazionali) su base volontaria ivi comprese le prassi di riferimento dell'UNI.

2 Certificazione

2.1 Pre-requisiti

L'Azienda, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con CVI ITALIA, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- disporre di un Sistema di Gestione Aziendale che soddisfi i requisiti della Norma di Riferimento;
- applicare integralmente il Sistema di Gestione Aziendale;
- dare evidenza in sede di Audit dell'aver effettuato almeno un intero ciclo di Audit Interni e almeno un Riesame della Direzione;
- accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- garantire l'assistenza al Gruppo di Audit di CVI ITALIA durante l'Audit di Certificazione;
- autorizzare l'accesso agli stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- autorizzare l'accesso e consentire la presenza (ove applicabile) agli osservatori (Es. Ispettori dell'Ente di Accreditamento, auditor in fase di formazione ed addestramento). L'Organizzazione riconosce il diritto degli Ispettori ed Esperti Tecnici di ACCREDIA-DC di accedere, anche senza preavviso e in accompagnamento a CVI ITALIA, alle proprie sedi e ai siti interessati dalla certificazione, per lo svolgimento delle attività di verifica previste dai Regolamenti ACCREDIA, comprese le verifiche programmate, non programmate e straordinarie. L'Organizzazione si impegna a garantire la necessaria collaborazione, consentendo l'accesso ai luoghi, al personale e alla documentazione pertinente, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite da ACCREDIA-DC. In caso di mancata disponibilità non adeguatamente giustificata o di mancato rispetto delle tempistiche stabilite da ACCREDIA-DC per verifiche straordinarie, CVI ITALIA valuta l'adozione dei provvedimenti conseguenti, che possono comprendere la mancata concessione della certificazione, la sospensione e, ove necessario, la revoca della certificazione già rilasciata, secondo le disposizioni applicabili del presente Regolamento.
- accettare che le attività di audit di CVI ITALIA, non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle verifiche condotte dalle Autorità Competenti;
- sottoscrivere una dichiarazione di consapevolezza relativamente al fatto che il prerequisito per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione secondo la norma ISO 45001 è la conformità ai requisiti di legge e che tale conformità è una responsabilità della stessa Organizzazione.
- L'Azienda è inoltre responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
- In assenza di disposizioni cogenti, l'Azienda si impegna a fornire a CVI ITALIA un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare gli Auditor. L'Azienda si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere, attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività degli Auditor di CVI ITALIA e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

2.2 Generalità

Ogni Audit comprende la riunione di apertura, in cui vengono definiti: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle non conformità con le correzioni e azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale CVI ITALIA e la riunione di chiusura, in cui si comunica l'esito dell'Audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto, che dettaglia le modalità e i tempi per la gestione di eventuali azioni conseguenti.

Nel caso in cui, in sede di Audit, siano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Azienda, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a CVI ITALIA, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali con conseguenti aggiornamenti della durata degli Audit, a seguito di eliminazione delle riduzioni applicate e/o incrementi da applicare.

Per "scostamento significativo" si intende qualsiasi variazione rispetto alle informazioni valutate durante il riesame della domanda che possa incidere sul campo di applicazione, sulle sedi, sui processi, sul personale effettivo, sulle attività

affidate all'esterno, sui rischi o sulla durata dell'audit. CVI ITALIA valuta e documenta gli eventuali adeguamenti necessari alla pianificazione e alle condizioni contrattuali.
Per i processi di erogazione dei servizi compresi nel campo di applicazione della certificazione che abbiano un impatto significativo sul sistema di gestione, CVI ITALIA verifica l'effettiva attuazione mediante osservazione diretta delle attività svolte dall'Organizzazione. Tale osservazione viene effettuata obbligatoriamente durante l'audit iniziale di certificazione e almeno una volta durante ogni successivo ciclo di certificazione, secondo un campionamento rappresentativo delle attività oggetto di certificazione. L'osservazione diretta e le relative evidenze sono documentate nelle registrazioni di audit. L'esame delle sole evidenze documentali non sostituisce l'osservazione diretta nei casi in cui questa sia prescritta dai requisiti applicabili.

Audit da remoto e utilizzo di tecnologie ICT

CVI ITALIA può prevedere lo svolgimento di attività di audit totalmente o parzialmente da remoto, mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), previa valutazione della fattibilità e dell'adeguatezza di tale modalità rispetto agli obiettivi dell'audit, alle caratteristiche dell'Organizzazione e ai processi da verificare, nel rispetto delle prescrizioni del documento Global ACI-TECH-3-003 (M), delle disposizioni ACCREDIA applicabili e della propria procedura operativa PG 04 Audit Remoto e modalità mista di ultima revisione. Per le Organizzazioni classificate a rischio medio o alto e/o a complessità media o alta, secondo i criteri applicabili del documento Global ACI-TECH-3-004 (M), la verifica da remoto dei processi produttivi è subordinata a una specifica analisi dei rischi, adeguatamente strutturata e documentata, finalizzata a valutare l'effettiva possibilità di acquisire evidenze sufficienti e attendibili. CVI ITALIA tiene conto, in particolare, della natura delle attività da verificare, delle tecnologie disponibili, dell'accessibilità alle informazioni, dell'affidabilità delle evidenze acquisibili e degli aspetti relativi alla riservatezza e alla sicurezza delle informazioni. Le valutazioni effettuate e le decisioni relative all'utilizzo delle tecnologie ICT sono documentate e conservate da CVI ITALIA, unitamente alle registrazioni pertinenti all'attività di audit. Per gli audit iniziali di certificazione restano applicabili le prescrizioni della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, con particolare riferimento allo svolgimento dello Stage 2 presso il sito o i siti dell'Organizzazione. Restano escluse dall'applicazione delle suddette modalità le attività per le quali specifiche disposizioni legislative, regolamentari o di schema impongano lo svolgimento delle verifiche direttamente in campo, salvo eventuali deroghe espressamente previste dalle disposizioni applicabili.

2.3 Domanda di certificazione

L'Azienda che intende richiedere una certificazione compila il Questionario Informativo fornito da CVI ITALIA, riportando tutte le informazioni richieste.
Per alcuni Schemi di certificazione o settori EA, i requisiti necessari possono essere integrati da specifici Regolamenti Tecnici emessi dagli Enti di Accreditamento.
CVI ITALIA, sulla base delle informazioni contenute nel Questionario Informativo, dopo aver effettuato il Riesame, elabora una Offerta di Certificazione, indicando la Norma/e di riferimento e definendo il campo di applicazione (scopo) della Certificazione.
L'Offerta viene inviata all'Azienda.
CVI ITALIA trasmette all'Organizzazione, prima o contestualmente alla sottoscrizione della domanda formale di certificazione, il presente Regolamento e gli ulteriori documenti contrattuali che disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti, comprese le prescrizioni applicabili derivanti dai Regolamenti dell'Ente di Accreditamento che comportano obblighi per le organizzazioni certificate. L'Organizzazione, mediante la sottoscrizione della domanda di certificazione e della relativa documentazione contrattuale, dichiara di aver ricevuto e accettato le condizioni applicabili.
Nel caso di non accettazione della domanda, CVI ITALIA documenterà e chiarirà al cliente le ragioni che hanno determinato il rifiuto.
Ove intenda accettare l'Offerta, l'Azienda deve far pervenire a CVI ITALIA:

- offerta di certificazione debitamente compilata e firmata da un Legale Rappresentante;
- certificato iscrizione C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi, o altro documento equivalente;

La restituzione a CVI ITALIA della Richiesta di Certificazione, compilata e firmata da parte dell'Azienda, costituisce la richiesta formale per le attività di Certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta), delle condizioni tutte contenute nel presente Regolamento, nonché delle Condizioni Generali disponibili sul sito www.cvi-italia.com e allegate in copia all'Offerta.

In caso di accettazione dell'Offerta, la Richiesta di Certificazione, unitamente ai documenti contrattuali in essa richiamati, rappresenta il contratto di certificazione che regola i rapporti tra l'Azienda e CVI ITALIA, contratto che è a tempo indeterminato, fino alla disdetta di una delle due parti mediante comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'Azienda intenda recedere dal contratto prima di aver ottenuto il Certificato di Conformità, sarà tenuta al pagamento delle spese già sostenute (es. audit già eseguiti) più le spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

Il ricevimento della documentazione richiesta costituisce l'avvio dell'iter di Certificazione. CVI ITALIA quindi comunica, con debito anticipo, all'Azienda i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Azienda può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.
Successivamente all'attivazione dell'iter di certificazione e durante tutto il periodo di validità del contratto con CVI ITALIA, l'Azienda è tenuta a informare tempestivamente CVI ITALIA di ogni modifica significativa al proprio Sistema di Gestione, compreso il numero di personale coinvolto.

2.4 Audit preliminare

Nel caso in cui l'Azienda chieda lo svolgimento di un Pre-Audit, che può costituire un'opzione proposta in sede di offerta, questo può essere eseguito al fine di valutare il grado di implementazione del Sistema di Gestione prima di attivare l'iter di certificazione (Stage1 e Stage2).
Tale audit viene svolta a titolo oneroso e non può essere ripetuto nel tempo.
Gli Audit preliminari non dovrebbero avere durata superiore a 1 gg.
I risultati del Pre-Audit sono documentati, ma non sono considerati ai fini dell'iter di certificazione e relativo rilascio.

2.5 Audit iniziale di certificazione

Durante l'Audit iniziale di certificazione, il Gruppo di Audit deve valutare il Sistema di Gestione dell'Azienda richiedente, nell'ambito definito per lo schema di Certificazione, in accordo ai requisiti applicabili.
L'Audit iniziale di certificazione del Sistema di Gestione dell'Azienda viene condotto in due fasi: Stage 1 e Stage 2.

2.5.1 Audit Stage 1

CVI ITALIA invia all'Azienda, con debito preavviso, il Piano di Audit relativo allo Stage1.
La fase di Stage 1, parte della quale deve essere effettuata presso la sede dell'Azienda, comprende:

- la verifica della documentazione;
- la valutazione della localizzazione e delle condizioni particolari del/i sito/i dell'Azienda;
- lo scambio di informazioni con il personale dell'Azienda al fine di verificare il grado di preparazione per lo Stage 2;
- il riesame della comprensione dell'Azienda riguardo i requisiti della Norma;
- la raccolta delle informazioni relative al campo di applicazione del Sistema di Gestione, ai processi, agli aspetti legali e regolamentari, inclusa la conferma delle informazioni fornite da CVI ITALIA dall'azienda;
- il riesame dell'assegnazione di risorse per l'Audit di Stage 2 e l'accordo con l'Azienda circa la pianificazione dell'Audit di Stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del sistema di gestione e delle attività del sito dell'Azienda, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- la verifica che gli Audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti, che siano estesi, nel caso di organizzazioni multi sito, a tutti i siti coperti dal campo di applicazione del SG e la valutazione che il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca l'evidenza che l'Azienda è pronta per l'Audit di Stage 2.

Le risultanze dello Stage 1 sono opportunamente documentate e prontamente comunicate all'Azienda; il Gruppo di Audit concorda, quindi, con l'Azienda i dettagli per lo Stage 2, provvedendo anche alla pianificazione di quest'ultimo, compreso il Piano di Audit dettagliato.

Le modalità e durata di svolgimento dello Stage 2, riconsiderate a seguito dello svolgimento dello Stage 1, possono differire da quelle inizialmente proposte nell'Offerta. Questa eventualità è prevista nell'Offerta stessa, che contiene anche gli elementi per la valorizzazione delle eventuali modifiche.
L'intervallo tra Stage 1 e Stage 2 viene determinato da CVI ITALIA, considerando le esigenze dell'Azienda per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati durante lo Stage 1.
Se le modifiche necessarie sono significative, da impattare pesantemente sul sistema di gestione, può anche essere presa in considerazione la possibilità di dover ripetere parte o tutto lo Stage 1.

2.5.2 Audit di Stage 2

2.5.2.1 Esecuzione dell'audit

L'Audit di Stage 2 deve essere svolto entro 6 mesi dall'Audit Stage 1, in caso contrario CVI ITALIA valuterà la necessità di ripetere l'Audit di Stage 1 completamente o parzialmente.

Si articola nelle seguenti fasi:

- Un approfondimento e verifica delle eventuali risultanze emerse nel corso dello Stage 1.
- Verifica della corretta attuazione del Sistema di Gestione, in accordo alla documentazione di riferimento, nelle aree dell'Azienda e presso eventuali cantieri e/o siti ove sono realizzati i prodotti e/o erogati i servizi oggetto di certificazione, al fine di accertarsi della conformità a tutti i requisiti della norma e altri documenti normativi e cogenti applicabili al Sistema di Gestione; del riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi e traguardi definiti, nonché del relativo piano strategico ove applicabile; del monitoraggio interno e della tenuta sotto controllo dei processi aziendali; della Responsabilità della Direzione e delle politiche definite

Al termine delle attività di Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

Nella riunione finale, il Gruppo di Audit presenta alla Direzione i risultati dell'Audit e le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione dell'Azienda al modello di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un breve Rapporto che descrive i risultati dell'Audit con le eventuali Osservazioni e Non Conformità riscontrate, riportate ciascuna su apposito modulo.

Eventuali opinioni divergenti fra il GA e l'Azienda, riguardo alle risultanze dell'audit o alle sue conclusioni, devono essere discusse e risolte dove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte l'Azienda può annotare, sull'apposito spazio del rapporto, le eventuali riserve o note riguardanti non conformità od osservazioni rilasciate dal Gruppo di Audit.

A fronte delle Non Conformità riscontrate (escluse quindi le Osservazioni), l'Azienda deve inviare a CVI ITALIA, entro 20 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite, con la tempistica di attuazione.

CVI ITALIA valuta le correzioni e le azioni correttive proposte e ne dà comunicazione, in forma scritta, all'Azienda.

Qualora non sia presentato un soddisfacente piano di correzioni e azioni correttive, a fronte delle non conformità rilasciate, nei termini stabiliti, CVI ITALIA provvede a notificare all'Azienda l'interruzione dell'iter certificativo.

In presenza di non conformità gravi, l'iter di certificazione viene sospeso. L'Azienda, in questo caso, sarà soggetta ad un Audit supplementare, a suo carico, per verificare la corretta implementazione delle correzioni e azioni correttive entro e non oltre tre mesi dal rilievo. In caso di buon esito della verifica, l'iter di certificazione prosegue, mentre, in caso di esito negativo o di superamento del periodo dei tre mesi sopraindicati, l'Azienda sarà sottoposta ad un Audit completo. All'Azienda sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese, e dovrà ripetere l'iter di certificazione.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle correzioni e azioni correttive riferite a non conformità minori viene invece effettuata da CVI ITALIA in occasione dell'Audit di sorveglianza periodico successivo.

Qualora le azioni correzioni e correttive siano soltanto a livello documentale, la verifica delle stesse, a giudizio di CVI ITALIA, potrà essere effettuata presso la sede stessa di CVI ITALIA.

2.5.2.2 Organizzazioni multi sito

Nel caso di organizzazioni multi sito l'Azienda è consapevole della necessità di analizzare gli eventuali rilievi identificati, da CVI ITALIA e/o durante gli audit interni, in un sito specifico con conseguente gestione di eventuali Non conformità o Azioni Correttive interne, e di attuare idonee Azioni Correttive estendendole a tutti i siti coperti dal campo di applicazione del SG.

L'Azienda deve inoltre assicurare che gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano estesi a tutti i siti coperti dal campo di applicazione del SG.

2.5.3 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli Audit è classificata come segue:

Non conformità maggiore *è considerata una non conformità che pregiudica l'efficacia del prodotto / servizio e riguarda:*

- una mancanza grave, sistematica o intenzionale ad adempiere a specifici requisiti de Sistema di gestione o a regolamenti/procedure aziendali a esso relativi;

- una mancanza nell'adempiere a requisiti di legge applicabili al prodotto/servizio erogato nell'ambito dello scopo di certificazione;
- una carenza di uno o più requisiti del prodotto/servizio oggetto di certificazione;
- più non conformità minori inerenti uno stesso requisito della Norma, aventi diretta influenza sul prodotto/servizio fornito;
- una mancata implementazione delle correzioni e azioni correttive a fronte di non conformità minori;
- uso scorretto o riferimenti ingannevoli alla certificazione e/o all'uso del certificato/marchio.

La presenza di una o più non conformità maggiori, se non corrette nel tempo prestabilito, possono comportare il mancato rilascio della certificazione o la sua sospensione.
Non conformità minore *è considerata minore una non conformità che riguardi qualsiasi mancanza del prodotto / servizio / sistema oggetto di certificazione non rientrante nella casistica delle non conformità gravi sopra descritte, tale da determinare una carenza del Sistema di Gestione che, comunque, non porta ad un'evidente situazione incontrollata dei prodotti e/o servizi erogati o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di sistema e/o del presente regolamento.*

Osservazione *è considerata osservazione una qualsiasi situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del sistema di gestione.*

2.5.4 Rilascio della Certificazione
Il Lead Auditor invia a CVI ITALIA tutta la documentazione necessaria per la Decisione di Certificazione, compreso il Rapporto di Audit, e, ove applicabili, le correzioni e azioni correttive relative alle non conformità rilasciate da egli approvate, con la raccomandazione se rilasciare o meno la certificazione.
Il personale tecnico CVI ITALIA autorizzato alla Decisione di Certificazione valuta la documentazione e:

- in caso di esito positivo, autorizza il rilascio del certificato, firmato dal Rappresentante Legale di CVI ITALIA, che CVI ITALIA invierà allegato a una comunicazione, per informare l'Azienda dell'ottenimento della Certificazione, comprensiva delle eventuali richieste scaturite in fase di Decisione di Certificazione.
- in caso di esito negativo, CVI ITALIA invierà comunicazione all'Azienda, che riporterà quanto stabilito in fase di Decisione di Certificazione e le relative azioni conseguenti.

Il Certificato di Conformità riporta, fra l'altro, il nome e l'indirizzo dell'Azienda, la Norma di riferimento, il campo di applicazione (scopo) del Sistema di Gestione per il quale viene rilasciata la Certificazione, la data di prima certificazione, ove applicabile, nel rispetto delle prescrizioni previste per la certificazione iniziale, il rinnovo e il trasferimento, la data di emissione, la data di scadenza e l'eventuale periodo di non validità per tutti gli stati dei certificati (attivi, scaduti, riattivati ecc.), il riferimento al settore IAF o ad altra classificazione settoriale, ove applicabile, nonché ai Regolamenti Tecnici di schema o settore quando previsti. Per le certificazioni iniziali, la validità del certificato è di tre anni dalla data della decisione di certificazione. Nei casi di rinnovo e trasferimento, le date di validità sono determinate secondo le prescrizioni applicabili della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e del documento Global ACI-TECH-3-002 (M), mantenendo, ove previsto, il ciclo di certificazione originario.
Il campo di applicazione riportato sul certificato deve riferirsi esclusivamente ai processi, prodotti e servizi compresi nel sistema di gestione dell'Organizzazione, effettivamente valutati da CVI ITALIA e tenuti sotto controllo dall'Organizzazione stessa. Nella formulazione dello scopo sono valutati i processi affidati all'esterno (outsourcing) e i processi di supporto che incidono significativamente sulla capacità dell'Organizzazione di realizzare i prodotti o erogare i servizi. Tali processi, quando costituiscono attività significative comprese nel campo di applicazione della certificazione, devono essere esplicitati nello scopo. Tali processi sono valutati con riferimento alle modalità di gestione e controllo adottate dall'Organizzazione, senza che ciò comporti l'estensione della certificazione ai soggetti esterni incaricati della loro esecuzione. Il certificato, o il relativo allegato, riporta le sedi operative comprese nella certificazione, con i rispettivi indirizzi e le attività effettivamente svolte presso ciascuna sede, secondo le prescrizioni applicabili allo specifico schema.
Lo scopo di certificazione deve essere formulato in modo chiaro e non ambiguo, evitando riferimenti a denominazioni commerciali dei prodotti o a disposizioni legislative e norme di prodotto che possano indurre a interpretare la certificazione del sistema di gestione come una certificazione di prodotto o un'autorizzazione, salvo i casi espressamente previsti dalle disposizioni applicabili. Nei certificati emessi sotto accreditamento possono essere riportate esclusivamente attività e settori compresi nell'accreditamento di CVI ITALIA. Eventuali attività certificate al di fuori

dell'accreditamento devono essere oggetto di certificazione separata, nel rispetto delle disposizioni applicabili. Restano ferme le eventuali prescrizioni particolari previste per i singoli schemi di certificazione.
CVI ITALIA comunicherà lo stato delle certificazioni all'eventuale Ente accreditante.

2.6 Uso del certificato e del marchio di certificazione CVI ITALIA

L'Azienda può fare riferimento alla certificazione ottenuta nelle proprie pubblicazioni, nella propria corrispondenza e in altre forme di comunicazione.
L'uso del certificato e/o del marchio deve essere tale da far intendere chiaramente che la certificazione riguarda solo il Sistema di Gestione, i siti interessati e i prodotti/processi/servizi cui si riferisce lo stesso sistema, ma non i singoli prodotti, processi o servizi come descritto dal RG 03 / Regolamento per l'uso del Marchio.
CVI ITALIA controlla l'uso corretto del marchio di certificazione in occasione degli Audit di sorveglianza / rinnovo e, in caso di uso non corretto, intraprende le azioni necessarie, che possono includere l'emissione di non conformità gravi/minori, sino alla revoca del certificato descritto dal RG 03 / Regolamento per l'uso del Marchio.
In caso di sospensione o ritiro del certificato, l'Azienda certificata deve cessare l'utilizzo del certificato e del marchio CVI ITALIA e qualsiasi altra modalità di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenga, CVI ITALIA si riserva azioni legali appropriate descritto dal RG 03 / Regolamento per l'uso del Marchio.

2.7 Audit di sorveglianza

CVI ITALIA attua Audit periodici di sorveglianza sui Sistemi di Gestione dell'Azienda in possesso di Certificazione, al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti della Norma di riferimento e, quando applicabile, agli eventuali requisiti aggiuntivi definiti dall'eventuale Ente di Accreditamento, in modo da assicurare il riesame completo del Sistema in ogni ciclo di certificazione.
CVI ITALIA invia all'Azienda, con debito preavviso, il Piano di Audit.
L'audit di sorveglianza si articola nelle seguenti fasi:

- Verifica dell'efficace attuazione delle correzioni e azioni correttive a seguito di non conformità e osservazioni emerse dall'Audit precedente.

- Verifica del corretto mantenimento del Sistema di Gestione, in accordo alla documentazione di riferimento, nelle aree dell'Azienda e presso eventuali cantieri e/o siti ove sono realizzati i prodotti e/o erogati i servizi oggetto di certificazione, al fine di accertarsi della conformità a tutti i requisiti della norma e altri documenti normativi e cogenti applicabili al Sistema di Gestione; del riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi e traguardi definiti; del monitoraggio interno e della tenuta sotto controllo dei processi aziendali; della Responsabilità della Direzione e delle politiche definite.

Al termine delle attività di Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

Nella riunione finale, il Gruppo di Audit presenta alla Direzione i risultati dell'Audit e le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione dell'Azienda al modello di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit con le eventuali Osservazioni e Non Conformità riscontrate, riportate ciascuna su apposito modulo.
L'Azienda può annotare, sull'apposito spazio del rapporto, le eventuali riserve o note riguardanti non conformità od osservazioni rilasciate dal Gruppo di Audit.
A fronte delle Non Conformità riscontrate (escluse quindi le Osservazioni), l'Azienda deve inviare a CVI ITALIA, entro 20 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite, con la tempistica di attuazione.
CVI ITALIA valuta le correzioni e le azioni correttive proposte e ne dà comunicazione, in forma scritta, all'Azienda.
In presenza di non conformità gravi, l'Azienda sarà soggetta ad un Audit supplementare, a suo carico, per verificare la corretta implementazione delle correzioni e azioni correttive entro e non oltre la tempistica di attuazione approvata dal LA e indicata sulla modulistica relativa alle Non Conformità.
In caso di esito negativo o di superamento del periodo sopraindicato, l'Azienda sarà sottoposta al provvedimento di sospensione come indicato nel § 5.1 del presente Regolamento e le sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese.
La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle correzioni e azioni correttive riferite a non conformità minori viene invece effettuata da CVI ITALIA in occasione dell'Audit di sorveglianza periodico successivo.
Qualora le correzioni e azioni correttive siano soltanto a livello documentale, la verifica delle stesse, a giudizio di CVI ITALIA, potrà essere effettuata presso la sede stessa di CVI ITALIA.
Gli audit di sorveglianza devono essere effettuati almeno una volta per anno solare, ad eccezione degli anni di rinnovo.
Il primo audit di sorveglianza successivo alla certificazione iniziale deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data della

decisione di certificazione. Nella pianificazione delle attività successive, CVI ITALIA tiene conto, ove applicabile, delle caratteristiche stagionali delle attività e dei siti temporanei, nel rispetto dei requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Se l'Azienda non intende eseguire l'Audit di sorveglianza, deve darne pronta comunicazione scritta a CVI ITALIA, che procederà con la sospensione del certificato, come indicato nel § 5.1 del presente Regolamento. All'Azienda sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese.
L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Azienda.
Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Azienda, deve essere comunicato a CVI ITALIA almeno 30 giorni prima della data pianificata, altrimenti comporta la fatturazione del 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.
Sulla base delle indicazioni riportate dal LA nel Rapporto di Audit (controfirmato dal Rappresentante dell'Azienda), relative a modifiche significative nel Sistema di Gestione, nell'Azienda o nel contesto in cui il Sistema di riferimento opera (es. modifiche legislative) e/o nel numero di personale coinvolto, CVI ITALIA si riserva il diritto di modificare le condizioni contrattuali per le visite successive, applicando le tariffe indicate nell'ultima offerta valida, con comunicazione all'Azienda.
Nel caso in cui queste modifiche siano rilevate durante l'Audit di sorveglianza n° 2, il LA comunica all'Azienda la possibilità che la visita di rinnovo comporti anche l'esecuzione di un Audit di Stage 1 completo.
Nel caso in cui, durante le prime fasi della visita di sorveglianza, il LA riscontri modifiche significative non precedentemente comunicate dall'Azienda, tali da non consentire la corretta conduzione dell'audit con le tempistiche indicate nell'incarico, la visita viene interrotta. Dovranno quindi essere concordate con CVI ITALIA le opportune modifiche contrattuali prima di poter proseguire la visita stessa.
Il costo dell'Audit di sorveglianza è soggetto ad aggiornamento annuale, sulla base del tasso d'inflazione ISTAT dell'anno precedente.

2.8 Rinnovo della Certificazione

CVI ITALIA esegue attività di Audit di rinnovo con cadenza triennale, con Decisione di Certificazione che deve precedere la scadenza del certificato precedente, al fine di verificare che il Sistema di Gestione dell'Azienda continui a essere conforme ai requisiti dello schema di certificazione specifico.
Sulla base delle indicazioni riportate dal LA nel Rapporto di Audit di sorveglianza n° 2 (controfirmato dal Rappresentante dell'Azienda), relative a modifiche significative all'interno del Sistema di Gestione, nell'Azienda o nel contesto in cui il Sistema di riferimento opera (es. modifiche legislative) e/o del numero di personale coinvolto, nonché all'andamento del Sistema di Gestione nel triennio, CVI ITALIA riesaminerà i termini contrattuali e comunicherà all'Azienda eventuali modifiche, relative alla visita di rinnovo, applicando le tariffe indicate nell'ultima offerta valida. Queste modifiche possono comportare anche l'esecuzione di un Audit di Stage 1 completo, che verrà comunicata da CVI ITALIA con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza del certificato.
Nel caso in cui, durante le prime fasi della visita di rinnovo, il LA riscontri modifiche significative non precedentemente comunicate dall'Azienda, la visita viene interrotta. Dovranno quindi essere concordate con CVI ITALIA le opportune modifiche contrattuali prima di poter proseguire la visita stessa.
La visita di rinnovo per il Sistema di Gestione prende in considerazione le prestazioni del Sistema di Gestione del precedente periodo di certificazione e comprende il riesame dei rapporti dei precedenti Audit di sorveglianza e del Programma di Audit; comporta anche un nuovo esame della documentazione del Sistema di Gestione Aziendale e un Audit di valutazione sul Sistema stesso.
Le modalità di conduzione dell'audit e la gestione delle risultanze, eventuali Non Conformità e/o osservazioni, sono le stesse degli audit di sorveglianza, fatto salvo quanto segue:
In presenza di non conformità gravi l'Azienda sarà soggetta ad un Audit supplementare, a suo carico, per verificare la corretta implementazione delle correzioni e azioni correttive entro e non oltre la tempistica di attuazione approvata dal LA e indicata sulla modulistica relativa alle Non Conformità.
In caso di esito positivo, si potrà procedere con la decisione di certificazione e successivo rilascio del certificato; mentre in caso di esito negativo, o di superamento della data di scadenza del certificato, il certificato non sarà rinnovato e all'Azienda sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese.
La certificazione può essere ripristinata se tutte le necessarie attività vengono svolte entro 6 mesi altrimenti deve essere condotto almeno uno Stage 2.
Sarà emesso un nuovo certificato con data di rilascio corrispondente o successiva alla decisione di rinnovo della certificazione e data di scadenza basata sul ciclo di certificazione precedente.
Nel caso in cui si voglia riportare anche la data di primo rilascio si darà evidenza del periodo di non validità.
L'effettuazione dell'Audit di rinnovo è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Azienda.

Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Azienda, deve essere comunicato a CVI ITALIA almeno 30 giorni prima della data pianificata, altrimenti comporta la fatturazione del 50% del compenso previsto oltre alle eventuali spese sostenute.
Gli Audit di rinnovo sono fatturati dopo l'esecuzione dell'audit come previsto dall'offerta accettata.
Il costo dell'Audit di rinnovo è soggetto ad aggiornamento sulla base del tasso d'inflazione ISTAT dell'anno precedente.
Il rinnovo della Certificazione è soggetto alla Decisione di Certificazione (§ 2.5.4) come per i rilasci iniziali e, in caso di esito positivo, verrà riemesso il Certificato di Conformità con ulteriori tre anni di validità.

2.9 Modifiche al campo di applicazione della Certificazione

2.9.1 Estensione del campo di applicazione

L'Azienda può richiedere l'estensione del campo di applicazione del certificato, seguendo lo stesso processo del rilascio iniziale, che può riguardare l'inserimento di nuovi prodotti / processi / servizi e/o di nuove sedi/siti produttivi.
La durata dell'Audit dipende dall'importanza dell'estensione richiesta e potrebbe comportare la ripetizione integrale dell'iter di certificazione; l'Audit di estensione, di norma, avviene in concomitanza con gli Audit di sorveglianza/rinnovo.
L'estensione richiede un Audit, eseguito presso l'Azienda, che riguarderà gli elementi del Sistema di Gestione e l'esame della documentazione oggetto di estensione.
Le modalità di conduzione dell'audit e la gestione delle risultanze, eventuali Non Conformità e/o osservazioni, sono le stesse degli audit di sorveglianza, fatto salvo quanto segue:
In presenza di non conformità gravi l'Azienda sarà soggetta ad un Audit supplementare, a suo carico, per verificare la corretta implementazione delle correzioni e azioni correttive entro e non oltre la tempistica di attuazione approvata dal LA e indicata sulla modulistica relativa alle Non Conformità.
In caso di esito positivo, si potrà procedere con la decisione di certificazione, mentre in caso di esito negativo o di superamento del periodo sopraindicato, l'Azienda sarà sottoposta al provvedimento di sospensione come indicato nel § 5.1 del presente Regolamento e le sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese.
Nel caso invece in cui l'audit di estensione non sia condotto in concomitanza con un audit di sorveglianza/rinnovo e l'audit supplementare abbia un esito negativo, si interrompe l'iter di estensione.
L'estensione è soggetta alla Decisione di Certificazione (§ 2.5.4) come per i rilasci iniziali e, in caso di esito positivo, verrà riemesso il Certificato di Conformità con il nuovo campo di applicazione, mantenendo la data di scadenza originale.
Nessuna modifica del campo di applicazione della Certificazione potrà essere discussa in sede di Audit, se l'Azienda non ha preventivamente informato per iscritto CVI ITALIA e in assenza di accettazione da parte di CVI ITALIA.

2.9.2 Riduzione del campo di applicazione

La riduzione può riferirsi al campo di applicazione e/o ai siti oggetto di certificazione.
CVI ITALIA provvede alla riduzione del campo di applicazione della certificazione esistente, nel caso in cui alcune parti vengano riscontrate non più conformi ai requisiti, o l'Azienda abbia mancato in modo persistente o grave di soddisfare i requisiti relativamente ad alcune parti del campo di applicazione della certificazione.
La riduzione può anche essere proposta dal LA durante un Audit di sorveglianza / rinnovo e riportata sul rapporto di Audit.
Le riduzioni, scaturite da richieste delle Organizzazioni o da iniziative di CVI ITALIA, possono riguardare anche l'interruzione di una parte delle attività citate nello scopo per un periodo dell'ordine di un anno, o alla chiusura di siti fissi.
La proposta di riduzione è soggetta alla Decisione di Certificazione (§ 2.5.4) come per i rilasci iniziali e, in caso di esito positivo, verrà riemesso il Certificato di Conformità mantenendo la data di scadenza originale.

2.10 Audit straordinari

2.10.1 Audit supplementari

CVI ITALIA si riserva il diritto di effettuare Audit supplementari in seguito alla verifica della implementazione delle correzioni e azioni correttive a chiusura di non conformità gravi o di richieste scaturite in fase di Decisione di Certificazione e comunicate preventivamente all'Azienda.
Tale Audit supplementare, a carico dell'Azienda, non sostituisce e non modifica l'iter e le frequenze degli Audit di Sorveglianza periodica.

2.10.2 Audit di ripristino della certificazione

CVI ITALIA si riserva il diritto di effettuare Audit supplementari, con le modalità indicate dalla comunicazione della sospensione della certificazione.

Tale Audit supplementare, a carico dell'Azienda, non sostituisce e non modifica l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

2.10.3 Audit senza preavviso

CVI ITALIA si riserva il diritto di effettuare Audit straordinari con breve preavviso o senza preavviso in seguito a segnalazioni, reclami riguardanti l'Azienda certificata, mancata notifica di modifiche che presentino un'importanza e una significatività tali da suscitare seri dubbi sulla non rispondenza del Sistema di Gestione ai requisiti di sistema e/o al presente regolamento o come azione conseguente nel caso di clienti a cui sia stata sospesa la certificazione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di consentire l'accesso al gruppo di Audit pena la sospensione della certificazione nel caso di indagine su reclami e modifiche e pena la revoca nei casi di indagine a valle della sospensione.

Tale Audit straordinario, a carico dell'Azienda, non sostituisce e non modifica l'iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

Massima attenzione sarà prestata nella scelta del gruppo di Audit, poiché l'azienda non ha possibilità di ricusare il gruppo.

2.10.4 Market Surveillance Visit e verifiche ACCREDIA

ACCREDIA si riserva la facoltà di effettuare attività di Market Surveillance Visit, generalmente della durata di una giornata, presso le Organizzazioni certificate da CVI ITALIA, al fine di verificare il grado di fiducia nella conformità del sistema di gestione ai requisiti applicabili e l'efficacia del processo di certificazione accreditata. Tali verifiche possono comprendere l'esame delle registrazioni e dei rapporti di audit, nonché interviste alla Direzione e al personale dell'Organizzazione, secondo le modalità definite da ACCREDIA. L'Organizzazione è tenuta a garantire la propria disponibilità e collaborazione, consentendo l'accesso alle informazioni e alla documentazione necessarie per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle disposizioni previste al § 2.1 del presente Regolamento. ACCREDIA può inoltre effettuare ulteriori attività di valutazione programmate o non programmate, anche senza preavviso, secondo quanto previsto dai propri Regolamenti applicabili.

2.11 Modifiche al sistema di Gestione

L'Azienda certificata deve informare tempestivamente CVI ITALIA per iscritto di modifiche significative che intenda apportare al proprio Sistema di Gestione e/o di eventuali cambiamenti che possano influenzare la conformità ai requisiti dello Schema di Certificazione, compreso il sito/i, il campo di applicazione, la documentazione descrittiva del SG, modifiche significative dei prodotti/processi/servizi e/o del numero di personale coinvolto.

CVI ITALIA valuta la reale necessità di effettuare, in funzione di tali modifiche, un Audit supplementare non programmato, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato, o eventualmente di avviare un nuovo iter di certificazione.

L'Azienda è inoltre tenuta ad informare tempestivamente CVI ITALIA in occasione di eventi eccezionali, procedimenti giudiziari e/o amministrativi, incidenti o casi di emergenza occorsi, non conformità legislative, afferenti alla certificazione di cui è in possesso.

La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione della certificazione.

2.12 Riconoscimento e trasferimento di Certificazioni rilasciate da altri Organismi

CVI ITALIA valuta il trasferimento delle certificazioni accreditate valide, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da Enti firmatari degli accordi Global ACI MRA o degli accordi regionali MLA, per gli schemi e i livelli applicabili, nel rispetto delle prescrizioni del documento Global ACI-TECH-3-002 (M) nella revisione vigente.

Il trasferimento della certificazione avviene a seguito di richiesta esplicita dell'Azienda e prevede la verifica della sussistenza delle condizioni tramite l'esame, possibilmente presso l'Azienda:

- delle motivazioni che hanno portato alla richiesta
- dei rapporti di certificazione iniziale o dell'ultimo rinnovo e dell'ultima sorveglianza effettuati dall'Organismo di Certificazione uscente, verificando lo stato delle eventuali non conformità ancora aperte. Prima dell'emissione del certificato trasferito, CVI ITALIA verifica l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative alle non conformità maggiori e accetta i piani di correzione e azione correttiva relativi alle non conformità minori, in conformità al documento Global ACI-TECH-3-002 (M).
- dello stato di validità del certificato emesso

- della sussistenza di eventuali reclami ancora in corso.
- se l'azienda abbia in essere contenziosi legali con la P.A., denunce giudiziarie (afferenti i sistemi gestionali), azioni legali in corso.

Il trasferimento dovrà prevedere sempre l'esame della documentazione dell'Azienda e la decisione da parte del Comitato di delibera del mantenimento della certificazione; verrà riemesso il Certificato di Conformità che mantiene la storicità e scadenza del Certificato originale dell'Organismo di Certificazione
Sarà cura della segreteria tecnica inviare una mail al CAB cedente per verificare la validità dei certificati da trasferire.
Solo successivamente può essere eseguito l'Audit di sorveglianza / rinnovo, in funzione della fase di subentro, rispettando il programma dell'Organismo di Certificazione precedente.
Deve essere garantito che il personale che effettua la valutazione preliminare del trasferimento sia diverso dal personale incaricato della relativa decisione di certificazione. Non sussistendo i requisiti sopra indicati, la richiesta deve essere trattata come nuova certificazione.
Nel caso di trasferimento di certificazioni rilasciate da Organismi di Certificazione il cui accreditamento sia sospeso, autosospeso, revocato o oggetto di rinuncia, CVI ITALIA, previa verifica dell'ammissibilità del trasferimento secondo Global ACI-TECH-3-002 (M), effettua obbligatoriamente una visita preliminare (pre-transfer visit) presso l'Organizzazione certificata, della durata minima di una giornata, prima di procedere alla decisione di trasferimento. Qualora il precedente Organismo di Certificazione sia stato interessato da un provvedimento sanzionatorio maggiore adottato da ACCREDIA per motivazioni tecniche, CVI ITALIA effettua inoltre almeno un audit di Stage 2 presso l'Organizzazione certificata, prima della decisione di trasferimento. Nei casi previsti da Global ACI-TECH-3-002 (M) di cessazione dell'attività dell'Organismo cedente o di scadenza, sospensione o revoca del suo accreditamento, il trasferimento deve essere completato entro sei mesi dal verificarsi della relativa condizione, oppure entro la scadenza del certificato, se antecedente. CVI ITALIA informa preventivamente l'Ente di Accreditamento sotto il cui accreditamento intende emettere la certificazione. Non possono essere accettati per il trasferimento certificati la cui certificazione risulti sospesa, secondo quanto stabilito dal documento Global ACI-TECH-3-002 (M).
Qualora, a seguito del trasferimento, venga mantenuta sul certificato la data di prima certificazione rilasciata dal precedente Organismo di Certificazione, CVI ITALIA specifica chiaramente che tale data si riferisce alla certificazione originariamente rilasciata da detto Organismo. Tale indicazione è mantenuta almeno fino al primo rinnovo della certificazione.

2.13 Audit Integrati

Nel caso in cui i Sistemi di Gestione, applicati dall'Azienda, soddisfino i criteri del documento mandatario Global ACI-TECH-3-008 (M) nella revisione vigente, CVI ITALIA può condurre degli audit integrati tenendo conto anche delle prescrizioni degli Enti di Accreditamento.
La modalità di esecuzione degli audit è identica agli audit riferiti a singoli Schemi, con la differenza che il Gruppo di audit valuterà contemporaneamente tutti gli Schemi oggetto di Certificazione.

2.14 Verifiche in cantiere e utilizzo di evidenze documentali – Settore IAF 28

Per le certificazioni ISO 9001 nel settore IAF 28, CVI ITALIA pianifica le verifiche presso i cantieri e i siti temporanei sulla base della tipologia e complessità delle attività, dei rischi associati, delle lavorazioni in corso e delle risultanze degli audit precedenti, in conformità ai criteri applicabili del documento Global ACI-TECH-3-004 (M).

La verifica mediante evidenze documentali può integrare il sopralluogo in cantiere o, previa valutazione e motivazione documentata da parte di CVI ITALIA, sostituire la verifica diretta di specifiche attività, quando la documentazione disponibile consenta un'adeguata valutazione della conformità e dell'efficacia dei processi.

A tal fine possono essere esaminati, a titolo esemplificativo, contratti e commesse, progetti, piani di controllo, rapportini giornalieri, DDT, registrazioni delle lavorazioni eseguite, prove e controlli, verbali di collaudo e documentazione fotografica, purché pertinenti e riconducibili alle attività oggetto di verifica.

Non è ammesso utilizzare evidenze documentali prive di adeguata tracciabilità o riferite ad attività non ancora eseguite. Le evidenze devono consentire di valutare l'effettiva esecuzione delle lavorazioni e i relativi controlli.

In fase di certificazione iniziale, l'audit di Stage 2 deve essere svolto presso il sito o i siti dell'Organizzazione, secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. CVI ITALIA prevede inoltre, per le attività realizzative comprese nello scopo, il campionamento di almeno un cantiere operativo e significativo. Qualora non siano disponibili evidenze sufficienti per valutare determinate attività, CVI ITALIA ne dispone l'approfondimento, il differimento della valutazione o l'esclusione dallo scopo richiesto.
Negli audit di sorveglianza e rinnovo, l'utilizzo di evidenze documentali è ammesso nell'ambito del programma di audit, purché sia assicurata un'adeguata copertura delle attività certificate mediante un campionamento rappresentativo e proporzionato ai rischi. La verifica documentale non sostituisce automaticamente le valutazioni dirette dei processi quando queste risultino necessarie per accertarne l'efficacia.
Le estensioni del campo di applicazione relative a nuove attività realizzative sono subordinate all'acquisizione di evidenze sufficienti, compresa una verifica diretta presso un cantiere operativo significativo, secondo i criteri adottati da CVI ITALIA.
Qualora la verifica preveda l'utilizzo di tecnologie ICT per attività di audit da remoto, trovano applicazione anche le prescrizioni del documento Global ACI-TECH-3-003 (M) e le pertinenti regole Accredia. Le decisioni relative alle modalità di verifica sono documentate nella pianificazione e nelle registrazioni di audit.

2.15 Gestione di segnalazioni e vicende riguardanti organizzazioni certificate

Qualora CVI ITALIA venga a conoscenza, mediante atti ufficiali o organi di stampa, di vicende riguardanti organizzazioni certificate che evidenzino violazioni di disposizioni legislative, accertate o presunte, pertinenti al campo di applicazione della certificazione, attiva tempestivamente un riesame formale e documentato della situazione.
Il riesame, effettuato dalla Direzione Tecnica, comprende la valutazione delle informazioni disponibili, della loro attendibilità e pertinenza, delle eventuali conseguenze sul sistema di gestione certificato e della necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dall'Organizzazione interessata.
Sulla base delle risultanze, CVI ITALIA valuta le eventuali azioni da intraprendere, che possono comprendere approfondimenti documentali, audit straordinari, modifiche al programma di sorveglianza o, nei casi previsti, provvedimenti di riduzione, sospensione o revoca della certificazione.
Le eventuali decisioni incidenti sullo stato o sul campo di applicazione della certificazione sono assunte dal personale competente e autorizzato alla decisione di certificazione, secondo le procedure interne di CVI ITALIA.
Le valutazioni effettuate e le decisioni assunte, compresa l'eventuale decisione di non intraprendere ulteriori azioni, sono adeguatamente motivate e registrate.

CVI ITALIA provvede comunque a informare tempestivamente ACCREDIA-DC delle vicende pertinenti agli schemi oggetto di accreditamento, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, evitando la trasmissione di dati giudiziari non consentita.
Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli schemi di certificazione interessati dall'accreditamento di CVI ITALIA, fatte salve eventuali prescrizioni aggiuntive dei singoli schemi.

3 Gestione dei reclami e comunicazioni esterne

La documentazione del Sistema di Gestione deve prevedere la registrazione dei reclami connessi all'oggetto della certificazione, delle comunicazioni con il cliente e le relative azioni correttive intraprese; deve essere compresa anche la gestione delle comunicazioni esterne, per gli Schemi di Certificazione che le prevedono, con la registrazione delle eventuali azioni intraprese.
Tali documenti devono essere a disposizione di CVI ITALIA e saranno oggetto di verifica durante gli Audit di sorveglianza / rinnovo.

4 Modifica dello schema di certificazione

Qualora siano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di certificazione, CVI ITALIA ne informa le Organizzazioni certificate o in certificazione, prendendo in considerazione le eventuali osservazioni presentate dalle stesse; tali modifiche possono comprendere:
- la Norma di riferimento per il Sistema di Gestione Aziendale;
- il presente Regolamento;
- il Regolamento Uso Marchio di Certificazione;
- requisiti aggiuntivi dell'eventuale Ente Accreditante.

CVI ITALIA comunicherà per iscritto tali variazioni alle Organizzazioni certificate, indicando il tipo di variazione, i modi e i termini entro i quali l'Azienda dovrà uniformarsi.
L'Azienda, in caso di non accettazione, potrà rinunciare alla certificazione dandone comunicazione scritta a CVI ITALIA, secondo le modalità previste dal § 5.3.

5 Sospensione / revoca / rinuncia della certificazione

5.1 Sospensione / ripristino della certificazione

CVI ITALIA può sospendere la Certificazione, a suo insindacabile giudizio, per un periodo di tempo determinato e non superiore a 6 mesi, quando l'Azienda:

- ha sospeso temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, l'applicazione del Sistema di Gestione;
- non ha adeguato, entro i termini stabiliti, il proprio Sistema di Gestione, a seguito di modifiche della norma e/o delle regole di certificazione comunicate da CVI ITALIA;
- non ha attuato le correzioni e azioni correttive proposte a fronte di Non Conformità Gravi rilevate;
- non ha inoltrato, entro 20 giorni lavorativi, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite con la tempistica di attuazione, a fronte di Non Conformità Minori rilevate;
- non ha permesso a CVI ITALIA di espletare la necessaria sorveglianza nei tempi e nei modi pianificati;
- non ha accettato gli Audit straordinari richiesti da CVI ITALIA, opportunamente giustificati da quest'ultima;
- non ha comunicato a CVI ITALIA le modifiche apportate al proprio Sistema di Gestione;
- non ha informato CVI ITALIA circa eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- è stata condannata per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti il sistema oggetto di certificazione;
- ha in essere problematiche inerenti i requisiti cogenti del prodotto/servizio erogato o del sistema interessato;
- non ha gestito i reclami/segnalazioni direttamente connessi con le carenze del sistema certificato;
- non ha accettato di effettuare la visita in presenza di Ispettori dell'Ente di Accreditamento;
- ha attuato significative irregolarità nell'uso del Marchio e/o della Certificazione rilasciata;
- l'Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate.

CVI ITALIA può inoltre disporre la sospensione, anche in via cautelativa, della certificazione qualora, sulla base di una valutazione documentata, risulti che il sistema di gestione certificato non garantisce un adeguato controllo dei requisiti cogenti applicabili ai prodotti e/o servizi oggetto della certificazione. La valutazione riguarda la capacità del sistema di gestione di assicurare il rispetto dei requisiti cogenti applicabili e non costituisce una verifica di conformità legislativa del prodotto o servizio. Nei casi previsti dal presente Regolamento, CVI ITALIA può procedere alla revoca della certificazione secondo quanto stabilito al § 5.2.

La sospensione può anche essere richiesta dall'Azienda in forma scritta e documentandone le ragioni.
CVI ITALIA, verificata l'esistenza delle condizioni di sospensione, notifica la sospensione stessa all'Azienda mediante posta certificata o lettera raccomandata A/R, comunicando anche le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato e del marchio di certificazione.
In particolare, le condizioni di ripristino della certificazione sono fissate di volta in volta da CVI ITALIA, assicurando che la percentuale del sistema esaminato nel corso del triennio di certificazione rimanga invariata anche in presenza della sospensione; il periodo di sospensione viene stabilito tenendo conto della data del successivo Audit di mantenimento previsto e considerando la causa della sospensione stessa.
La sospensione è effettiva a decorrere dal momento della comunicazione del provvedimento all'Azienda.
La sospensione sarà revocata soltanto dopo che CVI ITALIA avrà accertato con esito positivo la soluzione delle condizioni imposte e la conformità ai requisiti specificati. La relativa documentazione deve essere verificata da CVI ITALIA, per l'autorizzazione alla revoca del provvedimento ed il ripristino della certificazione.

CVI ITALIA ha la facoltà di rendere pubblici, nei modi che ritiene più opportuni, la sospensione e il ripristino della certificazione dell'Azienda.

5.2 Revoca della certificazione

CVI ITALIA revoca la certificazione, provvedendo al ritiro del certificato di conformità e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio di certificazione, quando l'Azienda:

- non abbia eliminato nei modi e nei tempi stabiliti le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- cessi le attività per le quali aveva ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione;
- siano state avviate procedure concorsuali;
- non rispetti gli impegni finanziari assunti nei confronti di CVI ITALIA (dopo la ricezione del secondo sollecito e, in ogni caso, decorso un mese dalla data di scadenza del dovuto);
- attui gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio di certificazione;
- sia stata condannata (con sentenza passata in giudicato), per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema oggetto di certificazione.

CVI ITALIA, verificata l'esistenza delle condizioni di revoca, notifica all'Azienda mediante posta certificata o lettera raccomandata A/R, il provvedimento di revoca della certificazione. Nella comunicazione sono indicati i motivi del provvedimento, la revoca dell'autorizzazione all'uso del certificato e del marchio e i riferimenti ad eventuali azioni legali di CVI ITALIA a propria tutela.
La revoca della certificazione implica la cancellazione dell'Azienda dall'Elenco delle Aziende Certificate, dalla data stessa della comunicazione del provvedimento all'Azienda.
Le revoche del certificato sono comunicate all'ente di accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti specificando i motivi del provvedimento deciso e agli organi competenti.
La revoca viene comunicata all'Ente di Accreditamento, secondo le modalità da questo stabilite e agli organi competenti.
CVI ITALIA ha la facoltà di rendere pubblica, nei modi che ritiene più opportuni, la revoca della certificazione dell'Azienda.

5.3 Rinuncia alla certificazione

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- presentazione di formale disdetta del contratto, con preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di validità triennale della Certificazione;
- variazione delle Norme di riferimento della Certificazione;
- nel caso di modifiche al presente Regolamento e/o al Regolamento Uso Marchio di Certificazione;
- per recesso unilaterale del contratto durante il periodo di validità triennale della Certificazione, con preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'Audit scadenzato, mediante il pagamento del 50% dell'importo relativo al canone annuale.

A seguito della rinuncia, l'Azienda deve eliminare dalla carta intestata e dalla propria documentazione ogni riferimento alla Certificazione rilasciata da CVI ITALIA.
L'Azienda deve provvedere a dare comunicazione scritta della propria decisione di rinuncia a CVI ITALIA che provvederà, da parte sua, a comunicare la propria accettazione, l'annullamento del Certificato di cui sopra e, contestualmente, a eliminare il nominativo dell'Azienda dall'Elenco delle Aziende Certificate.
CVI ITALIA provvede, inoltre, a diffidare a qualsiasi riferimento alla certificazione, nonché all'utilizzo dei certificati e dei marchi, compresi quelli dell'Organismo di Accreditamento.
CVI ITALIA ha la facoltà di rendere pubblica, nei modi che ritiene più opportuni, la rinuncia della certificazione dell'Azienda.
CVI ITALIA provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.
La rinuncia è, quindi effettiva, a decorrere dal momento dell'annullamento del Certificato.

6 Riservatezza

CVI ITALIA assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, coinvolto nell'iter certificativo, nell'espletamento delle proprie funzioni. Tale riservatezza è assicurata applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento e alle vigenti disposizioni di legge.
A tale riguardo CVI ITALIA provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
Questo vincolo viene meno di fronte all'obbligo di CVI ITALIA di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di legge e/o altre prescrizioni.

7 Reclami, ricorsi e contenziosi

7.1 Reclami

CVI ITALIA prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti e li gestisce in accordo a quanto descritto nel Regolamento di Certificazione pubblicato sul sito web ed è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di gestione dei reclami.
Per tutti i reclami ricevuti, CVI ITALIA provvede a confermare entro 5 giorni, per iscritto il ricevimento al reclamante.
Essi sono identificati e registrati sul modulo "Registro Non Conformità, Azioni Correttive, Reclami e Ricorsi" (MQ-17) analizzati da tecnici che non hanno avuto alcun coinvolgimento precedente nei contenuti del reclamo stesso e sono raccolte e verificate tutte le informazioni necessarie per valutarne la fondatezza. Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CVI ITALIA informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.
Nel caso di reclamo fondato valuta se lo stesso:
o si riferisce ad attività di certificazione di cui è responsabile e, in caso affermativo, provvede a trattarlo. Si analizzano i fatti descritti, le registrazioni, i comportamenti degli auditor, ecc. Sulla base di tali analisi, CVI ITALIA provvederà alla correzione dell'evento e, quando sono note le cause, aprirà un'azione correttiva;
o si riferisce ad un'Organizzazione certificata; in questo caso provvede all'esame della pratica per verificare l'efficacia del sistema di gestione e nel contempo notifica per iscritto all'Organizzazione il reclamo, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento e quando applicabile, richiedendo alla stessa l'attuazione di un'azione correttiva che sarà valutata da CVI ITALIA.
CVI ITALIA fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del reclamo.
A conclusione delle attività di cui sopra, CVI ITALIA, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante (entro 30 giorni solari), gli esiti del processo di trattamento del reclamo valuterà con lo stesso, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.
Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da comunicazione scritta.
La presentazione di un reclamo non determina alcuna azione discriminatoria nei confronti dell'azienda interessata.
La registrazione del Reclamo viene effettuata sul "Registro Non Conformità, Azioni Correttive, Reclami e Ricorsi (MQ-17).
Una sintesi, e ove disponibili, i risultati di analisi statistiche dei reclami/ricorsi e contenziosi ricevuti, insieme ai trattamenti, alle disposizioni ed alle Azioni Correttive intraprese vengono riportati dal RSG nel "Rapporto di riesame della Direzione", presentato alla Direzione per il riesame del SG.
Le spese di reclamo sono a carico del soccombente.
In base ad esso possono essere individuate aree o situazioni critiche ed essere emesse Azioni Correttive, ai fini della eliminazione e prevenzione di NC, reclami, ricorsi, contenziosi e del miglioramento continuo del SG

7.2 Ricorsi

Il ricorso si applica al caso in cui un'Organizzazione intenda ricorrere contro una qualsiasi decisione presa nei suoi confronti.
CVI ITALIA li gestisce in accordo a quanto descritto nel Regolamento di Certificazione disponibile sul sito web.
Il ricorso, che non sospende il provvedimento/la sanzione, deve essere presentato con lettera raccomandata R.R. o posta certificata, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, dalla notifica del/della provvedimento/sanzione.
L'organismo conferma entro 5 giorni la ricezione del ricorso.
L'Organismo è responsabile per la raccolta e la verifica di tutte le informazioni necessarie per convalidare il ricorso.

Il ricorso sarà analizzato da personale non coinvolto nell'attività di audit o nella decisione di certificazione nel rispetto del principio dell'imparzialità. CVI ITALIA fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del ricorso, ogni qualvolta vi siano delle modifiche sull'avanzamento stesso e la conclusione definitiva entro 3 (tre) mesi solari dalla presentazione del ricorso.
La presentazione di un ricorso non determina alcuna azione discriminatoria nei confronti dell'azienda ricorrente.
Le registrazioni del Ricorso, la sua analisi, il trattamento, la chiusura con le eventuali Azioni Correttive vengono effettuate sul "Registro Non Conformità, Azioni Correttive, Reclami e Ricorsi (MQ-17) a cui viene allegata tutta la corrispondenza intercorsa con le parti interessate.
Le spese di ricorso sono a carico del soccombente.

7.3 Contenziosi

Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dall'Azienda, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione costituita da un rappresentante di CVI ITALIA, da un rappresentante dell'Azienda e da un rappresentante, con funzione di Presidente, nominato dai due soggetti al fine di riesaminare il ricorso e pervenire a una soluzione amichevole della controversia.
Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.
L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Le spese saranno a carico della parte soccombente.

8 Forza maggiore

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo (ivi incluse a titolo esemplificativo, anche se non esaustive situazioni quali eventi e calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre, insurrezioni civili, sommosse, attività terroristiche, scioperi o misure governative sia impedita a CVI ITALIA l'esecuzione o il completamento del servizio oggetto del contratto, l'Azienda pagherà a questa:

- l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso.

CVI ITALIA sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

9 Tariffe e condizioni economiche

CVI ITALIA, sulla base delle informazioni contenute nel Questionario Informativo (§ 2.3), elabora un'offerta indicando le tariffe applicate all'Azienda richiedente la Certificazione.
L'offerta riporta nella parte economica le tariffe applicate a:

- certificazione iniziale (Audit di Stage 1 e di Stage 2)
- Audit di sorveglianza e rinnovo
- spese di trasferta (ove non incluse)
- eventuali giornate di Audit aggiuntive o supplementari.

L'offerta di certificazione riporta, per ciascuno schema richiesto, il numero di giornate/uomo previste per le attività di certificazione iniziale (Stage 1 e Stage 2, ove applicabili), prima sorveglianza, seconda sorveglianza e rinnovo della certificazione. L'offerta specifica, inoltre, i criteri utilizzati per la determinazione dei tempi di audit, compresi, ove applicabili, il numero di personale effettivo equivalente (FTE), i criteri adottati per la sua determinazione e gli eventuali fattori di incremento o riduzione considerati e applicati. La determinazione dei tempi viene effettuata da CVI ITALIA sulla base delle informazioni acquisite durante il riesame della domanda, nel rispetto dei documenti mandatori Global ACI applicabili e delle eventuali prescrizioni specifiche dello schema di certificazione applicabile.
Nell'offerta sono indicate anche le condizioni di fatturazione.
CVI ITALIA si riserva, inoltre, il diritto di revisionare annualmente le proprie tariffe, sulla base delle variazioni del costo della vita, secondo i dati ISTAT.
All'Azienda verrà notificata ogni revisione tariffaria.

All. 1 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ISO 37001)

GENERALITA'

Le presenti prescrizioni particolari si applicano alla Certificazione dei Sistemi Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma ISO 37001, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento CVI ITALIA per la certificazione di sistemi di gestione (RG 01)

Domanda di Certificazione

La certificazione ISO 37001 deve comprendere tutti i siti e processi dell'Organizzazione; può tuttavia essere limitata ad una singola nazione, escludendo sedi e attività svolte al di fuori della stessa. In quest'ultimo caso, ove la sede principale (o casa madre) dell'Organizzazione sia situata all'estero, potrebbe essere necessaria una valutazione di aspetti propri di tale sede, anche se esclusa dal certificato.

Documentazione

Durante l'attività di audit vengono esaminate tutte le informazioni documentate richieste dalla norma.

AI fine di dare inizio alle attività di valutazione, viene generalmente richiesto all'Organizzazione l'invio della seguente documentazione: campo di applicazione del sistema di gestione anti-corruzione, politica di prevenzione della corruzione, manuale del sistema di gestione (ove esistente), documento di valutazione dei rischi.

Contenuto del Certificato

Il certificato ISO 37001 non riporta il riferimento ad alcun settore merceologico.

Obblighi dell'Organizzazione Certificata

In aggiunta a quanto previsto nel presente regolamento, l'Organizzazione certificata, o in fase di certificazione, deve informare tempestivamente CVI ITALIA:

- del proprio eventuale coinvolgimento in situazioni critiche, tali da compromettere la garanzia della certificazione del sistema di gestione anti-corruzione;
- di qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e delle conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice, le relative azioni correttive.

Una organizzazione certificata o in certificazione deve informare tempestivamente CVI ITALIA nel momento in cui venisse coinvolta in qualche situazione critica tale da compromettere la garanzia della certificazione del sistema (esempio notizie di pubblico interesse, crisi o coinvolgimento in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi o simili). Altrettanto l'organizzazione dovrà avvisare tempestivamente CVI ITALIA di qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice, le relative azioni correttive.

Qualora CVI ITALIA venga a conoscenza, direttamente dall'Organizzazione o da altre fonti, di vicende relative a presunti fenomeni corruttivi, attiva tempestivamente il riesame formale e documentato previsto al § 2.15 del presente Regolamento. Sulla base delle risultanze, CVI ITALIA valuta e documenta le eventuali azioni da intraprendere, compresa l'opportunità di comunicare al mercato che l'Organizzazione è sottoposta a valutazione per gli specifici eventi, nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni sulla riservatezza.

All. 2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI GESTIONE PER LA PARITA' DI GENERE (PdR 125)

GENERALITA'

Le presenti prescrizioni particolari si applicano alla Certificazione dei Sistemi Gestione per la parità di genere in accordo alla UNI PdR 125, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento CVI ITALIA per la certificazione di sistemi di gestione (RG 01).

Domanda di Certificazione

La certificazione sulla PdR 125 viene rilasciata a una entità giuridica (legal entity) o, con le precisazioni di seguito descritte, a "un gruppo di società", e deve considerare tutti i siti, filiali, sedi secondarie, attività e processi effettivamente svolti dall'organizzazione. È possibile rilasciare una certificazione di "gruppo" che ricomprenda diverse entità giuridiche, ma solo in presenza di una struttura organizzativa "centralizzata" che gestisce e controlla la compliance per tutte le società del gruppo (si veda Global ACI-TECH-3-001 (M)).Non sono ammesse esclusioni di processi/funzioni, mentre è possibile escludere, in una certificazione di gruppo, delle singole legal entity. Considerato infine il contesto normativo e occupazionale, che può cambiare tra Stato e Stato, è possibile limitare la certificazione ad una sola Nazione.

Documentazione

Durante l'attività di audit vengono esaminate tutte le informazioni documentate richieste dalla norma.

AI fine di dare inizio alle attività di valutazione, viene generalmente richiesto all'Organizzazione l'invio della seguente documentazione: campo di applicazione del sistema di gestione per la parità di genere , politica sulla parità di genere, manuale del sistema di gestione (ove esistente), documento di valutazione dei rischi.

Contenuto del Certificato

Il certificato PdR 125 non riporta il riferimento ad alcun settore merceologico.

Scopo del Certificato

I criteri per la formulazione dello scopo del certificato sono gli stessi già applicati per la UNI EN ISO 9001, con particolare attenzione al campo di applicazione del sistema di gestione, che deve menzionare le "Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo".

Riferimento alla certificazione ed ultilizzo del marchio UNI

In aggiunta a quanto previsto dal punto 8.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, CVI Italia dispone di regole che consentano all'organizzazione di dichiarare la propria conformità alla presente UNI/PdR nel modo seguente:

Organizzazione ……. (nome o marca) con sistema di gestione per la parità di genere certificato ai sensi della UNI/PdR 125:2022 dall'Organismo di Certificazione …... (nome dell'OdC) con Marchio UNI.

CVI Italia ha pertanto disposto le regole per la concessione della licenza d'uso del proprio marchio di certificazione di sistemi di gestione che ne preveda l'utilizzo combinato al Marchio UNI "Organizzazioni".

L'utilizzo combinato del marchio dell'OdC e del Marchio UNI "Organizzazioni", deve essere permesso a partire dalla data di emissione del certificato da parte dell'organismo.

NOTA

Il Marchio di conformità UNI "Organizzazioni" ha lo scopo di attestare che i requisiti di un sistema di gestione certificato siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.